


da 10 a **9**. Per la mafia pugliese, i testimoni sono **3**, uno in più del semestre anteriore, mentre la criminalità comune passa da 12 a **11**.

La presenza femminile tra i collaboratori di giustizia è di **36** unità, 5 in più che nel semestre anteriore. Le donne collaboratrici vengono perlopiù dalla camorra (12); seguono quelle appartenenti a gruppi di criminalità comune (9) e mafia pugliese (8). nettamente inferiore è il loro numero nella 'ndrangheta (4) e nella mafia siciliana (3).



Le testimoni donne (in tutto 23, 5 in meno che nel primo semestre 2007) riferiscono in prevalenza sui delitti della camorra (10) e su quelli della 'ndrangheta (6). Le rimanenti sono riferibili alla criminalità comune (5) e alla mafia siciliana (2) mentre non vi sono, come del resto nel precedente semestre, donne testimoni sulla mafia pugliese.



I collaboratori di giustizia sono concentrati prevalentemente nella fascia di età tra i 40 e i 60 anni (432 su 800), come pure i testimoni (39 su 67).

I minorenni titolari di programma di protezione sono solo due, una collaboratrice di giustizia e un testimone.



Distinzione per sesso al 31/12/2007				
	Collaboratori		Testimoni	
	M	F	M	F
Mafia	235	3	7	2
Camorra	258	12	16	10
Ndr	93	4	12	6
S.C.U.	79	8	3	0
Altre	99	9	6	5
Tot.	764	36	44	23
Familiari	1082	1681	94	129

Il fatto che oltre metà del totale dei collaboratori di giustizia abbia superato i 40 anni non agevola certo il loro inserimento lavorativo come dipendenti, soprattutto se concorre con la scarsità, da parte loro, di competenze professionali specifiche e esperienze lavorative pregresse. Si comprende il ruolo fondamentale assunto dalla capitalizzazione, che spesso dà modo ai beneficiari di porre le basi di un'attività di lavoro autonomo.

Se si esamina il panorama dei familiari delle persone protette, spicca la presenza preponderante dei minori. Essi sono ben **1233** (1146 tra i collaboratori e 87 tra i testimoni) su un totale di 2986.

Si tratta di un dato ormai consolidato da anni, che pone tra le priorità del sistema della protezione la garanzia per questa categoria di accedere all'istruzione e alla formazione in condizioni di sicurezza, anche attraverso la possibilità, contemplata nel D.M. 13/5/2005, n. 138, di convertire i titoli di studio conseguiti con le generalità di copertura, in


modo da renderli utilizzabili per sbocchi professionali anche dopo l'uscita dal programma di protezione.



E' sempre interessante monitorare la presenza di collaboratori e testimoni di giustizia stranieri nel nostro sistema, per allargare il quadro cognitivo della presenza di organizzazioni criminali estere nel nostro Paese. Nel secondo semestre 2007, vi erano **24** collaboratori di giustizia

extracomunitari, uno in più del semestre precedente. Di essi , 10 provenivano da Paesi africani, perlopiù del Maghreb, 4 dal Sudamerica, 3 dalla Cina, 2 dall'Ucraina, 2 dall'Albania e uno ciascuno da Pakistan, Turchia e Croazia. Rispetto al semestre precedente, sono diminuiti di una unità i collaboratori provenienti dall'Africa, ma si sono incrementati quelli cinesi e albanesi.

Sono invece diminuiti di 2 unità i testimoni, passati da 6 a 4. Due sono di nazionalità russa, uno somala e uno slovacca.



PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LA SICUREZZA

a) Le scorte

Nel secondo semestre del 2007, gli accompagnamenti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia hanno richiesto un incessante impegno di uomini e mezzi alle Forze di Polizia territoriali, soprattutto in occasione degli impegni dibattimentali.

Come è noto, la comparizione nelle aule giudiziarie è un momento di grande tensione sul versante del rischio, in quanto i processi si svolgono nelle località di origine delle persone protette.

Nel semestre in esame, il Servizio Centrale di Protezione ha organizzato 3.300 accompagnamenti di collaboratori di giustizia e 103 di testimoni. La videoconferenza è stata usata in 818 casi di collaboratori e 6 di testimoni.

Oltre a quelli sopraindicati, le Forze di Polizia hanno effettuato scorte di persone protette per diversi motivi, tra cui i rientri autorizzati in località d'origine per indifferibili impegni personali e familiari e i colloqui in carcere dei collaboratori detenuti con congiunti anch'essi sotto protezione.


Nel semestre in esame, l'Arma dei Carabinieri ha eseguito, per impegni di giustizia e altri motivi, 4487 scorte di persone protette, mentre 2290 sono state quelle svolte dalla Polizia di Stato e 1208 dalla Guardia di Finanza.

L'imponenza di tali cifre, e dei relativi costi (le spese di missione e straordinario del personale gravano sui capitoli ordinari di bilancio delle singole Forze di Polizia) induce a una doverosa riflessione sull'opportunità di destinare risorse sufficienti a questa attività, che è fondamentale per lo svolgimento di importantissimi processi contro la criminalità organizzata.

Al riguardo, un intervento normativo volto a estendere l'obbligatorietà della videoconferenza a tutti gli impegni di giustizia riguardanti persone protette (salvo, beninteso, gli atti processuali che richiedano la presenza fisica della persona) consentirebbe un risparmio dei costi e una diminuzione dei rischi.

b) La mimetizzazione anagrafica

Nel secondo semestre del 2007, il Servizio Centrale di Protezione ha rilasciato complessivamente **499** documenti di copertura a persone sotto protezione, la cui tipologia è indicata nel grafico. Nello stesso periodo, sono stati rinnovati o rilasciati 1022 tra documenti e certificazioni con generalità reali.



A tale proposito, va ricordato che una persona non può detenere contemporaneamente i documenti di copertura e quelli originali; questi ultimi vengono custoditi, per l'intera durata del programma, a cura del Servizio Centrale di Protezione, che provvede anche al loro rinnovo in caso di scadenza.

Nel semestre in esame, sono stati effettuati anche 322 trasferimenti della residenza anagrafica di persone sotto protezione in località non coincidenti con quelle di reale dimora e individuate in base ad accordi con gli Enti locali. Lo scopo della misura è quello di impedire che una ricerca anagrafica o una procedura amministrativa renda noto nelle località di origine il nuovo indirizzo degli interessati e metta così a rischio la loro sicurezza.

Nel secondo semestre del 2007, si è intensificata l'opera di razionalizzazione nell'autorizzare l'uso dei documenti di copertura. Essi costituiscono infatti una misura aggiuntiva al trasferimento in località protetta e una loro attribuzione "a pioggia" a tutte le persone protette non sarebbe in linea con la normativa, che infatti autorizza il loro rilascio da parte del Servizio Centrale di Protezione, sottintendendo in tal modo una valutazione dei singoli casi.

Il documento di copertura, che può essere usato a soli fini identificativi (e dunque non per concludere negozi giuridici, per intuibili ragioni di tutela dei terzi), crea talvolta qualche inevitabile limitazione al reinserimento sociale, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Non è infatti possibile intraprendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le generalità di copertura, che sono utilizzabili solo per la durata del programma di protezione, perché ciò consoliderebbe impropriamente una situazione transitoria.

Un altro problema è la permanenza anche dopo il termine del programma delle persone protette nella località in cui sono state trasferite.

Esse sono infatti conosciute in quella località con il nome di copertura, che tuttavia, una volta scaduto il programma, non può più essere utilizzato.

Le uniche soluzioni possibili sono il cambiamento definitivo delle generalità, utilizzando il cognome di copertura (soluzione che può costituire una forzatura, perché il cambiamento delle generalità è un'*extrema ratio* da adottare solo in situazioni eccezionali) o l'impegno degli interessati, una volta usciti dal programma, a trasferirsi entro breve tempo in un'altra città.

Per tornare al cambiamento delle generalità, esso rappresenta un mutamento definitivo dell'identità, valido a tutti gli effetti, da adottare, in base a una complessa procedura disciplinata nel D.lvo. 119 del 29/3/1993 solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Si tratta quindi di una misura eccezionale, cui si ricorre in casi estremi, quando la portata delle dichiarazioni e il risalto cui il loro autore è stato esposto rendono rischioso un ritorno, sia pure differito nel tempo, alla sua originaria identità.

Nel secondo semestre del 2007, sono stati autorizzati dalla Commissione Centrale 20 cambiamenti di generalità, di cui 5 per altrettanti collaboratori di giustizia e 15 per loro familiari.

Sono stati anche consegnati i nuovi documenti ad altri 7 collaboratori e a 17 familiari, nei cui confronti la misura era già stata autorizzata.

A tale proposito, va ricordato che l'art. 17, commi 4 e 5, del Regolamento sulle speciali misure di protezione (D.M. 23/4/2004, n. 161) ha introdotto l'obbligo di trasferire, secondo modalità riservate, la posizione giuridica pregressa dei collaboratori di giustizia dalle vecchie alle nuove generalità.

Lo scopo della norma è di evitare, pur salvaguardando la sicurezza degli interessati, che i collaboratori di giustizia colpiti da gravi pene accessorie (come l'interdizione dai pubblici uffici) o sottoposti a provvedimenti restrittivi utilizzino la nuova identità per eludere obblighi di legge.

c) *I benefici penitenziari*

Al 31 dicembre del 2007, i collaboratori di giustizia (333 su 800) erano perlopiù sottoposti a misure alternative alla carcerazione, soprattutto detenzione domiciliare in località protetta.



Una quota quasi analoga (315) era in libertà per fine pena o perché in attesa di giudizio, mentre i rimanenti 152 si trovavano in carcere, in regime di custodia differenziata per tutelare la loro incolumità.

Come noto, l'entrata in vigore, nel marzo 2001, del nuovo testo della legge 82/1991 ha limitato, rispetto al passato, l'uscita dei collaboratori dal circuito carcerario, introducendo vincoli più severi alla revoca della custodia cautelare e stabilendo un periodo minimo di permanenza in carcere (un quarto del totale, con un massimo di dieci anni per l'ergastolo) prima di accedere ai benefici penitenziari.

Il grafico che segue indica il rapporto tra istanze di accesso ai benefici penitenziari di collaboratori di giustizia pervenute al Tribunale di Sorveglianza di Roma e quelle accolte.



CAPITOLO II

LA GESTIONE

a) I costi

Le spese per l'attuazione delle speciali misure di protezione hanno raggiunto, nel secondo semestre del 2007, la cifra di 32.461.954, con un aumento di € 1.222.845 rispetto al semestre precedente.

Se tuttavia si confronta detta cifra con quella del secondo semestre del 2006, si rileva un calo di € 653.122.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE NEL 2° SEMESTRE 2007

Contributi mensili 26,65
Varie 23,42



Spese per trasferimenti 1,11



Locazioni 38,6

Spese mediche 0,66



Spese di giustizia 1,78
Assistenza legale 7,78



La voce di spesa più consistente del secondo semestre del 2007, come si può notare dalla rappresentazione grafica, è costituita dalle locazioni degli alloggi per le persone sotto protezione, seguita da quella

per gli assegni mensili di mantenimento e da quella per spese varie, composta quasi totalmente dagli importi per le capitalizzazioni delle misure di assistenza (che, rispetto al semestre precedente, sono state una in meno per i testimoni, ma 14 in più per i collaboratori).

A tale proposito, va ricordato che l'erogazione della capitalizzazione comporta l'interruzione delle misure periodiche di assistenza e delle spese straordinarie (come ad esempio quelle per i trasferimenti per motivi di sicurezza) e si traduce quindi, nel medio periodo, in un risparmio di risorse.

Tra le altre voci di spesa, si può notare la continuazione del calo progressivo di quella per l'assistenza legale, ormai attestata da vari anni sotto il 10%, dopo l'introduzione, confermata nel Testo Unico sulle spese legali, approvato con D.P.R. 30/5/2002, n. 115, della liquidazione giudiziale. Prima di tale innovazione, la percentuale delle spese legali si attestava oltre il 30% del bilancio complessivo.

Le risorse risparmiate in questi anni sono state impiegate a beneficio del reinserimento sociale delle persone protette, in primo luogo attraverso la capitalizzazione.

Pur cercando di operare al meglio con le risorse disponibili, non si può tacere che riduzioni ulteriori del capitolo di spesa metterebbero a rischio la corresponsione delle misure di assistenza primaria alle persone sotto protezione, come l'assegno di mantenimento e l'alloggio.

b) La tutela della salute

I collaboratori e i testimoni di giustizia possono avvalersi delle strutture sanitarie pubbliche, utilizzando, se è necessario per tutelare la loro incolumità, tessere sanitarie con nominativi di copertura.

Per la supervisione delle loro problematiche sanitarie, è attivo da tempo l'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione, composto da due medici e tre psicologi della Polizia di Stato.

Detto Ufficio esprime pareri tecnici sulle prestazioni di rimborso di prestazioni specialistiche e medicinali, oltre ad occuparsi della conversione di documenti sanitari dai nominativi di copertura a quelli reali e di altre questioni amministrative di particolare rilevanza sul fronte salute.

Nel secondo semestre del 2007, sono state trattate 742 pratiche di questo tipo per persone protette ed emessi 1725 pareri su rimborsi.

I medici dell'Ufficio hanno anche sottoposto a visita 9 persone, alcune su richiesta delle Autorità giudiziarie, per mancate comparizioni in udienza o problemi di compatibilità con il regime carcerario, altre per il conseguimento o rinnovo della patente di guida.

Nel medesimo periodo, gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno continuato i loro colloqui di orientamento e sostegno con le persone sotto protezione che ne hanno fatto richiesta, recandosi nelle località protette.

Detti interventi hanno interessato 18 collaboratori di giustizia e 53 familiari, 17 dei quali minori, e 4 testimoni, con 5 familiari (4 minorenni).

I problemi emersi dalle visite riguardano disturbi ansiosi e sindromi depressive, come pure forme di stress post traumatico. I minori hanno palesato, in particolare, reazioni di introversione, aggressività e rifiuto delle figure genitoriali.

Le conseguenze del trasferimento in località protetta sul benessere psico-fisico delle persone non devono tuttavia essere enfatizzate in senso negativo. I nuclei familiari di molti collaboratori di giustizia presentano infatti spesso problemi gravi risalenti al periodo pre-protezione (tossicodipendenza, tensioni fra i genitori e figli, dissenso sulla scelta di collaborare che si esprime nella volontà del coniuge di restare in località d'origine).

Gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione agiscono in sinergia con le strutture specializzate sul territorio (SERT, comunità terapeutiche, case famiglia, case alloggio) e con il costante supporto dei Nuclei

Operativi di Protezione, in modo da assicurare alle persone protette il percorso terapeutico più idoneo.

c) *I minori.*

Alla data del 31/12/2007, erano presenti nel sistema della protezione



2 minori autonomi titolari di programma di protezione (uno come collaboratore, l'altro come testimone) e altri 1233 come familiari.

Il totale dei minorenni familiari di collaboratori raggiungeva le 1146 unità, mentre 87 erano quelli dei testimoni.

Si registrava una prevalenza femminile sia fra i collaboratori (584 donne e 562 uomini) che fra i testimoni (46 donne e 41 uomini).

La distribuzione per età era abbastanza equilibrata, con prevalenza di soggetti tra 11 e 15 anni.

Lo sforzo maggiore in favore dei minorenni è quello del loro inserimento scolastico, che deve salvaguardare le condizioni di sicurezza senza pregiudicare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

